CAMERA DEI DEPUTATI N. 1776

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE VENETO

Presentata il 15 maggio 1980

Integrazione della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente la posizione e il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'istituzione di nuovi organismi territoriali, in particolare a seguito della riforma sanitaria (USL) e del nuovo assetto amministrativo territoriale nel quale il Paese va configurandosi (Comprensori, Bacini di traffico, Consigli di quartiere, Comunità montane, ecc.), induce ad un aggiornamento delle norme contenute nella legge 12 dicembre 1966, n. 1078, regolante la posizione di trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali, quali – ad esempio – quelli più su accennati, oltre che nei Consigli comunali e provinciali.

Infatti, basta leggere il testo della richiamata legge per avere evidente un quadro non solo di inadeguatezza, ma anche di sostanziali ingiustizie e sperequazioni cui dà luogo la normativa in atto.

Da questa esigenza, cioè dall'esigenza di cogliere la nuova realtà scaturita dalla evoluzione degli Enti locali successiva alla citata legge muove la nostra iniziativa, che poi si è concretata con la proposta di legge di cui trattasi.

La proposta all'esame di questa assemblea, prevede un articolo unico, con il quale si modifica integralmente l'articolo 2 della legge statale, aggiornandolo alle necessità attuali ed estendendo anche ai componenti di tutti gli organismi, che recentemente sono sorti e di altri che potranno essere creati in futuro, le concessioni sinora riservate esclusivamente ai consiglieri comunali e provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente la posizione e il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche di consigliere comunale e consigliere provinciale, o di componente dei consigli di enti e di aziende con amministrazione autonoma, di enti territoriali comunque denominati, aventi funzioni pubbliche, esclusi quelli per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono – a loro richiesta – autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, nelle forme e nei limiti previsti dai contratti di lavoro delle singole categorie ».